



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 472 c.p.c.

Accertamento tecnico preventivo

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Quando la controversia riguarda le modalita' di una prestazione o la qualita' di una merce o altro elemento tecnico relativo a una norma corporativa o alle clausole di un accordo economico, la parte puo' chiedere, nei modi stabiliti nell'articolo 696, che sia eseguito un accertamento tecnico preventivo.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-472-accertamento-tecnico-preventivo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it